

Adunanza del 10 Giugno 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i componenti: Verrado, Beneduce, Il Direttore Generale Cacci. Assente giustificato il Consigliere Segretario Renucci; funge da segretario il Consigliere Beneduce.

1) Controversia con la Fondiaria circa un deposito presso il Phenix in Francia.

Il Direttore Generale riferisce in ordine alla richiesta di parere fatta all'Amministrazione Generale con nota in data 21 maggio u. s., in merito alla vertenza sorta con la Società Fondiaria vita, circa la restituzione di un deposito costituito dalla Fondiaria presso la Società Phenix di Parigi.

L'Amministrazione erariale con nota N.º 4606 esprimeva il seguente parere:

"Tengo presente tutti i fatti e le circostanze esposte nella soprarichiesta di parere, e specialmente il tenore dell'art. 7 del rogito Sanducci 8 novembre 1913, in rapporto al rimborso delle somme dalla Fondiaria depositate presso "Le Phenix", di Parigi.

La divergenza tra la Fondiaria e l'istituto, consiste nel vedere se la somma costituente il deposito presso il Phenix debba essere a quella rimborsata al cambio del giorno o dei giorni in cui lo stesso deposito fu eseguito, oppure al cambio

On

attuale, e veramente grossi sono le ragioni che costringono l'Amministrazione a sottoporre alla seconda delle tesi prospettate.

Ma se indubbiamente sono le ragioni di equità addotte, non credo che la tesi dell'Istituto potrebbe essere del pari sostenibile sotto l'aspetto strettamente legale in special modo per quanto riguarda il deposito esistente presso il Thunis al momento della emissione del portafoglio in Fr. 45.344.

In sostanza deve esaminarsi dal lato giuridico se tale deposito sia, con effetto dal 1° gennaio 1913, passato in proprietà dello Istituto, ovvero se sia rimasto in proprietà della Fondiaria, che dopo tale data si rendeva intermediaria tra il Thunis e l'Istituto.

Ora, mentre dalla prima parte dell'art. 7 in modo indubitato appare che la Fondiaria si obbligava a contribuire ed a mantenere per conto dell'Istituto, i rapporti in corso con le Compagnie assicuratrici in genere nell'ultima parte, per quanto riguarda il deposito in questione, è dichiarato:

"Che la riserva matematica relativa ai contratti ceduti dal Thunis, e compresa nella riserva matematica ceduta all'Istituto Nazionale, onde questo possa rimborsare alla Fondiaria la somma che esse tiene depositata presso il Thunis, a garanzia delle riserve matematiche di detti contratti."

Il deposito, adunque, rimaneva intestato alla Fondiaria, non solo nei rapporti tra questa e il Thunis, ma anche nei rapporti dell'Istituto, il quale dalla Fondiaria

ria già aveva misurato il valore relativo al deposito stesso.

Che se diverso fosse stato l'intendimento delle parti nella
retasse che nei rapporti tra l'Istituto e la Fondiaria, questa av-
ve, ceduto anche il deposito fra le attività costituenti le complessive
riserve matematiche, prestando opportuna garanzia in conside-
razione del rifiuto del Istituto a trattare direttamente con l'I-
stituto. Terciò se per qualunque ragione il deposito fosse venuto
a mancare od a diminuire (per vicende speciali ed deponitaria
e generali, come è quella del valore della moneta) non vi ha dub-
bio che tale mancanza o diminuzione sarebbe andata a carico
della Fondiaria tuttora proprietaria della somma depositata,
e pertanto a suo vantaggio deve andare un aumento del valore
del deposito verificatosi per le anzidette condizioni generali del
mercato.

Dg

Certamente in linea transattoria potrebbe osservarsi che se ciò
è lecito di sostenere per l'originario deposito di franchi 45.544,
non possa con egual certezza ammettersi, per la maggior som-
ma successivamente depositata, sino a franchi 62.151, poiché le
operazioni successe al contratto di cessione del portafoglio, ben-
si possono considerare, questa la prima parte del citato art. 7
compilato dalla Fondiaria per conto dell'Istituto, nella sua
qualità d'intermediaria con le compagnie assicuratrici.

Sulla questione esprimiamo parere in vario senso i Com-
itati del Comitato, una riunione, poi, per il desiderio di
definire in linea amichevole la controversia sorta con la fon-

diaria, nella seguente deliberazione presa ad unanimità.

La Comunità Permanente dà mandato al Direttore Generale di deporre per il meglio la risoluzione della controversia sorta con la Compagnia la Fondiaria intorno alla valutazione del deposito in franchi costituito dalla Compagnia la Fondiaria presso la Compagnia "Le Thuilleries" di Parigi per la copertura di riserve inerenti a riassicurazioni cedute da quella Compagnia alla Fondiaria.

2) Contratto di affitto Lorenzo Nornuti.

Il Direttore Generale riferisce in merito al contratto di locazione con il Signor Lorenzo Nornuti locatario di vari magazzini con soprastanti ammezzati in un casamento sito in Firenze di proprietà dell'Istituto.

Con atto 25 febbraio 1907 il Conte Giovanni Nello Bellini delle Stelle prese in affitto a decorrere dal 1° maggio dello stesso anno, e per anni nove, e cioè a tutto il 30 Aprile 1916, vari magazzini con soprastanti ammezzati nel casamento in Firenze già di proprietà dell'Ing. Pietro Lici e poi della bassa Andrea Luzzoni, che in fece, come è noto, assegnazione all'Istituto.

Il Bellini per con atto 1° marzo 1907 trasferì ogni sua azione e ragione dipendente dal detto affitto a Lorenzo

Milano,

La capienza era stata determinata nella somma annua di L. 7.500, e siccome non era stata recuperata congrua dal tecnico che per conto della Cassa Mutua Assicurazioni aveva nell'anno 1913 eseguita la stima dell'immobile, con, passato quindi all'Istituto, venne asserito il nostro Agente Generale amministratore del fabbricato che, alla scadenza dell'indicata locazione, doveva aumentare la capienza da L. 7.500 a L. 11.000, quant'è cioè erano state calcolate dal tecnico sulla base degli affitti di analoghi locali esistenti in altre proprietà mie.

L'affittuario Milani, il quale adibisce i locali in parola per uso di cinematografo, dichiarò al nostro Agente Generale che non avrebbe mai potuto sostenere un canone di capienza di L. 11.000 annue, poiché il cinematografo gli era sparito. Invitato a far noto quale migliorìa avrebbe potuto offrire, con lettera 27 maggio scorso ha dichiarato che le condizioni attuali della sua industria non gli permetterebbero di subire alcun aumento; che tuttavia, nella speranza di tempi migliori, sarebbe disposto a pagare l'annua capienza di L. 9.000, quella appunto che rappresenta la cifra massima che il suo esercizio potrebbe sopportare anche in tempi normali di prosperità. Chiede però che la nuova locazione abbia una durata non minore di cinque anni.

L'Agente Generale dichiara da parte sua constargli che in questi ultimi tempi il cinematografo del Milani

(M)

è stato ed è rimanente passato, e ricavano che l'aumento di $\text{L} 1.500$ sulla pigione di $\text{L} 7.500$ è congruo, data la crisi attuale.

Osserva d'altra parte, che sebbene i locali affittati al Minuto si possano dividere in negozi di facile affittanza in tempi normali, non crede però che, data lo stato attuale delle cose, si possa avere la certezza di affittarli subito tutti a condizione, in tal caso ricavare un profitto maggiore di quello offerto dal Minuto.

Tali considerazioni si ritengono attendibili. Le condizioni del cinematografo Minuto (cinematografo popolare) non sono delle più favorevoli, perché manca di una sala di aspetto, l'uscita si trova direttamente sulla via, e la sala per gli spettatori è ben poco capiente; quindi non può essere molto redditizio. La pigione di $\text{L} 9.000$ non si discosta troppo da quella che, nell'anno 1913, il tecnico aveva fissata, ben si intende, come base. Siamo in tempi difficili e non sarebbe bene pressoché, aumentare ora il numero dei negozi in quel punto della città, dove appunto i negozi di stanziate quasi sono già molto numerosi. Si ritiene quindi conveniente stabilire al Minuto la pigione di $\text{L} 9.000$ annue e rinnovargli il contratto di locazione limitatamente ad anni tre, e non per cinque anni come egli chiede. Nel frattempo la crisi verrà superata, e l'Istituto potrà determinare come meglio utilizzarsi i locali in parola.

Il Comitato Sindacale, sulla relazione del Direttore Generale, delibera di consentire nella misura di L. 9000. annue per un contratto di locazione per la durata di anni 5.

3) Sinistro Negri.

Il Direttore Generale riferisce in merito al sinistro in polizza dell' Istituto N. 4696 intestata al Dott. Ernesto Negri.

Il Dottor Ernesto Negri era assicurato con polizza N. 4696 emessa dall' Istituto sotto la categoria Vita Intera il 16 Aprile 1913 per un capitale di L. 20.000 pagabile agli eredi legittimi.

Nell'interesse degli eredi la denuncia del sinistro, verificatasi il 23/11/1915 fu fatta direttamente a questa Direzione Generale con lettera del 22 Dicembre dall' Avv. Diacchi di Roma, ed il 6 Marzo corrente anno furono prodotti documenti richiesti per l'esame del sinistro.

Risulta dal rapporto medico, redatto dal Dottor Tagliaro, che l'assicurato è morto per uremia, che di questa malattia il sanitario medesimo incominciò a curarlo nel Settembre precedente la morte, che anteriormente era curato dal Dottor Tagliaro e che la diagnosi della malattia fu confermata dai prof. Perri e Moggi dell' Università Romana.

Trattandosi di sinistro verificatosi alla distanza di appena due anni e mezzo dalla stipulazione del contratto, si è erede

fu opportuno eseguire una inchiesta, e delle indagini relative d'accordo coll'Illmo. Sig.or Vice Direttore Generale, fu incaricato il Sig.or Capitano Arturo Siri funzionario di questo Istituto, non potendosi usufruire dell'opera degli Ispettori Centrali, in quell'epoca occupati per altre missioni.

Il 26 marzo il Cap. Siri presentava la relazione della sua inchiesta accuratamente eseguita; dalle testimonianze verbali raccolte gli sarebbe risultato:

a) che l'assicurazione Negri fu quasi certamente consigliata all'assicurato dal Dottor Zagato, fiduciario dell'Istituto, il quale per essere anche amico e medico della famiglia Negri, era a perfetta conoscenza delle condizioni di salute dell'assicurato, che, secondo le affermazioni degli impiegati della Ditta Martignoni molti anni erano tutt'altro che buone;

b) che il Negri, già tenente di complemento dei Bersaglieri, richiamato in servizio qualche mese avanti lo scoppio della guerra, era in tali condizioni di salute, che, sottoposto a visita di rassicurazione, fu riformato per vizio cardiaco;

c) che circa cinque anni or sono il Negri chiamò d'urgenza il Prof. Mogli per una esica epatica dolente, circostanza questa che non è rilevata nel rapporto medico del Dott. Zagato;

d) che nel 1914, quando le condizioni di salute del Negri erano già gravi, fu nuovamente consultato il Prof. Mogli; ora questo ritenrebbe che la malattia risalisse a lunga data;

e) che quanto fu dichiarato in proposta circa l'insorgenza

di una polizza colle Generali di Venezia non corrisponde al no:

Dalle risultanze dell'inchiesta il Cap. Levi ha tratto il convincimento che il contratto di assicurazione fu scruolosamente proposto ed acquistato in piena frode dall'Esibito.

L'Ufficio VIII tenente di questa persuasione che meglio d'ogni altro il Levi poteva firmarsi alla scheda di quanto, nell'eguire l'inchiesta, gli veniva riferito da persone che conoscevano il Negro e che col Negro avevano avuto rapporti d'affari; ma osserva che il convincimento del Levi è molto soggettivo, perché gli elementi raccolti nell'inchiesta e desunti soprattutto dall'altra informazione, non sono di quella gravità necessaria per dover ritenere, che quando veniva proposto all'Esibito il contratto di Assicurazione, le condizioni di salute del Negro, se non estremamente buone come risultano dal rapporto medico, fossero però tali da far supporre nel probante ed in chi lo consigliava l'elemento insubornabile della frode e la piena mala fede nelle dichiarazioni.

M

Per poter utilmente procedere alla contestazione del sinistro, ed affrontare conseguentemente le sorti di un giudizio non è sufficiente, come nel campo penale, che gli indiziani gravi precisi e concordanti, ma occorre fornire al Magistrato tali elementi di prova, testimoniali e documentali, che non lascino dubbi di sorta sulla perpetrazione della frode.

Ora sono proprio questi elementi di prova che l'Esibito non



sarebbe in grado di produrre in giudizio.

1° perché nessun serio affidamento si può fare sulle vaghe dichiarazioni dei testi nelle persone degli impiegati della Litta Martini, di cui il Nuzzi era Direttore per la filiale di Roma, dichiarazioni che, in ogni caso, avrebbero un valore molto relativo, e di dubbia influenza ai fini della causa.

2° perché gli impiegati della Litta Martini, secondo ciò che ci ha verbalmente riferito il Cap. Livi, si sono già rifiutati di mettere in scritto e sottoscrivere le loro dichiarazioni.

3° perché la parola dei savitani, quella che dovrebbe essere decisiva, non sarebbe esplicita, ma vaga, come già sembra.

Infatti mentre il Prof. Nuzzi si era mostrato propenso a rilasciare un certificato in dettaglio, si è poi limitato a stilare una scheletrica dichiarazione sulla diagnosi della malattia, con un vago accenno a precedenti disturbi epatici, e ciò nella forma, come verbalmente avrebbe dichiarato egli stesso, che l'Istituto potrebbe contestare il sinistro.

4° perché il Dottor Zagato, quello che, se mai, dovrebbe essere il maggior responsabile, era ed è sempre Medico fiduciario dell'Istituto, e non si hanno contro di esso elementi di prova tali che siano sufficienti a dimostrare la disonestà, o quanto meno la imperizia professionale.

Alla stregua perciò delle risultanze dell'inchiesta e delle brevi considerazioni susposte, l'Ufficio VIII è di parere che non sia prudente procedere alla contestazione del

del ministro, soprattutto perché stando alla disposizione di cui all'art. 1° delle costituzioni generali di Tolizza, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni, se non nei casi di provata mala fede.

La disposizione del contratto risale al 13 aprile 1913 in risposta del 21 febbraio stesso anno?

Ma poiché dal ponderato esame dei fatti e delle circostanze che dettero luogo alla emissione della polizza, risulta pure che la figura morale del Dott. Zagato, e la sua condotta, per quanto si possa essere ottimisti, non riescono a dissipare ogni legittimo sospetto sulla correttezza del di lui operato, l'Ufficio VIII sottopose all'esame del Comitato la condotta del medico fiduciario dell'Istituto per i procedimenti del caso.

dy

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttor-Generale, esprime avviso che converrebbe tentare una transazione con i beneficiari della polizza. Né gli è deliberata di escludere il Dott. Zagato dai ruoli dei medici fiduciari dell'Istituto.



Il Comitato inizia, poi, le trattative per il conferimento delle Agenzie Generali di Massa Carrara e Perugia (Vedi verbale a parte)

Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

p. Il Consigliere Segretario.



Adunanza del 10 Giugno 1916.

Presidi: Il Vice Presidente Grand'Uff. Dott. Vincenzo Magaldi; il
Consigliere Grand'Uff. Felice Turando; Il Consigliere Dott. Prof.
Alberto Scudone; Il Consigliere Avv. Giovanni Ferruzzi
Il Direttore Generale Grand'Uff. Dott. Carlo Cacci.
Presidente il Vice Presidente.
Funziona da Segretario il capo dell'Ufficio Organizzazione
Carlo Carafa Schudria.

Letto il verbale della seduta del corrente è approvato.

Il Direttore Generale comunica che il signor Sig. F. Sicini
di Sassari ha avanzata domanda per la concessione di quel
l'Agenzia Generale, e che da informazioni avute risulta che
ha una discreta porzione finanziaria ed ha dato serio
sviluppo alle rappresentanze di macchine agrarie ed altro,
a lui affidate da varie Società estere e nazionali. È anche
Consigliere di Banco del Banco di Napoli; dalla Direzione
Generale del quale, e da quella della Banca d'Italia
si riserva di avere ulteriori informazioni. Il Comitato
prende atto riservandosi, quando dovrà discutersi del
l'Agenzia di Sassari, di tener presente la domanda su
accennata; raccomandando al Direttore Generale di voler
assumere ulteriori informazioni sull'altro concorrente
per l'Agenzia Generale di Sassari Sig. Ciceri, del quale si

dm

ebbero informazioni già nel 1912 quando concorse per la concessione della stessa Agenzia Generale di Sanari.

Il Direttore comunica poi due lettere dell'Agente Generale di Reggio Calabria Sig. Di Stendetto, con una delle quali si riporta ai minimi di produzione consentiti per il 1° biennio della nuova concessione, e con l'altra prega di volergli permettere di riservarsi la indicazione del supplente a fine del corrente esercizio.

Il Comitato accoglie la domanda del Di Stendetto e ne terrà conto quando il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare sulla nuova concessione.

È quindi introdotto il signor Marotti, Agente di Massa Carrara, il quale, dopo breve discussione, tenuto presenti le dichiarazioni fattogli dal Presidente relative alla considerazione nella quale saranno tenute le Agenzie qualora dovessero permanere nel nostro paese lo stato di guerra, o se ne dovessero risentire le immediate conseguenze; promette di fornire impegno per una produzione di lire 600.000 per il 1917 e di lire 100.000 per il 1918 sempre quando gli sia mantenuta l'attuale circoscrizione.

Tende atto che non può essere concessa deroga per la rappresentanza della "Urbanis", in cui, e che le provvigioni di acquisto restano fissate al 50%, e quelle d'incasso

del 2% per tutta la durata del semestre.

A richiesta del Presidente dichiara che proverà di raccogliere la produzione a metà tra la provincia e il capoluogo.

È quindi introdotto il signor Galante Mangiucca, Agente Generale per l'Umbria, al quale, prima di discutere sui minimi di produzione conseguibili nel primo semestre, si mette come pregiudiziale la questione dell'Ufficio Centrale dell'Agenzia attualmente tenuto a Terni e che invece deve essere impiantato nel capoluogo della provincia; ma il sig. Mangiucca osserva che le sue speciali condizioni di famiglia non gli permettono di trasferirsi a Perugia dove potrà avere apparte personale, come una quasi succursale dell'Ufficio di Terni; e con un'organizzazione di detto ufficio migliore dell'attuale.

Il Presidente e gli altri membri del Comitato insistono sulla necessità del trasporto della sede dell'Agenzia Generale a Perugia, ed il sig. Mangiucca a sua volta non esita a dichiarare che preferirebbe rinunciare alla concessione o donazione andate a stabilirsi in un centro ove non ha quelle relazioni e quelle influenze che ha a Terni, dichiarando che tale trasferimento non darebbe risultati migliori. Aggiunge anche che la concorrenza, e particolarmente la "Adriatica di Scurati", a mezzo del suo Agente signor Tomi, raccoglie

gran parte della produzione ottenibile anche per le operazioni di sconto che procura a mezzo di una banca della quale fa parte.

Dopo lunga discussione si rimane di accordo che il Sig. Mangiucca tenterà di staccare il Sig. Rossi dalla concorrenza, e unitamente un premio da stabilirsi, e che potrà essere anche corrisposto dall'Istituto, procurerà di riuscire a fargli accettare l'Agenzia per il circondario di Teruggia, sia pure a condizioni superiori a quelle normali.

Resta quindi sospesa ogni ulteriore trattativa col Sig. Mangiucca dal quale si attendevano notizie nel più breve tempo possibile, sulle pratiche macchiate.

p. Il Presidente.
V. Magaldi.

Il Direttore Generale.



Il Segretario.

